



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Piazza Volta 4/a 22077 OLGiate COMASCO (CO)
tel. 031-944033 / 947207
cod.min. COIC80700A - cod.fisc. 80013700135
e.mail - coic80700a@istruzione.it - PEC: coic80700a@pec.istruzione.it
sito - www.icolgiatecomasco.gov.it



Albo

Reg. C. n. 9

Contratto per l' affidamento dell' incarico di Medico Competente sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) per Istituto Comprensivo Statale di Olgiate Comasco – CIG:. Z822B8D52B

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

L'Istituto Comprensivo Statale di Olgiate Comasco - C.F. 80013700135, rappresentato dal Dirigente Cosimo Capogrosso nella sua qualità di "datore di lavoro"

e

la Dott.ssa Daniela Saporiti - C.F. SPRDNL69C52L319S, medico chirurgo - specialista in Medicina del Lavoro -, di seguito denominata "medico competente"

Visto il D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del Contratto

Il datore di lavoro affida al medico competente la sorveglianza sanitaria per il personale dipendente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 2 – Obblighi del medico competente

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli art.25 e 41 del D.Lgs. 81/08, in particolare effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà:

- A) in accertamenti sanitari intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità lavorativa;
- B) in accertamenti periodici per controllare la persistenza dello stato di salute psico-fisica dei lavoratori compatibile con il mantenimento di tale condizione di idoneità.

Saranno inoltre compiti del medico competente:

- istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

- informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e rilascia- re copia a richiesta della documentazione sanitaria;
- partecipare alla riunione periodica della sicurezza;
- effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro congiuntamente al RSPP;
- collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza;
- trasmettere annualmente al Servizio Sanitario Nazionale, se dovute, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza.

Art. 3 Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro, per quanto di sua competenza, provvederà

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Ufficio Scolastico attraverso la comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- b) a fornire al medico competente l'elenco del personale in servizio e all'aggiornamento dello stesso;
- c) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- d) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente nei tempi dovuti.

Art. 4 – Durata del contratto

La durata del contratto è di mesi 12 dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

Art. 5 – Compensi

Il datore di lavoro, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal medico competente, si impegna a corrispondere una quota fissa pari a € 300,00 e una quota variabile di € 22,00 per ciascuna visita medica effettuata e di € 25,00 per ogni videotest eseguito.

Art. 6 – Obblighi e penalità

Il caso di inadempienza da parte del medico competente nell'assolvimento dell'incarico determina la risoluzione del presente contratto, a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata, fatti salvi gli effetti giuridici ed economici per la parte di attività comunque svolta dal medico competente.

Art. 7 – Diritto di recesso

Ai sensi della normativa vigente, il datore di lavoro ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione al medico competente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per i servizi non ancora eseguiti, i parametri Consip risultino migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il prestatore non acconsenta alla rinegoziazione.

Art. 8 - Foro Competente

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Milano.

Per quanto non indicato si fa riferimento al Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50) ed al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81).

Medico Competente
Dott.ssa Daniela Saporiti



Il Dirigente Scolastico
Prof. Cosimo Capogrosso